

*Il Ministro per i beni e le attività culturali***SELEZIONE PUBBLICA PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DEI FESTIVAL,
CORI E BANDE**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n.175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";

VISTO l'art. 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e demanda ad apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali il compito di stabilire i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato;

TENUTO CONTO che la materia della valorizzazione e promozione delle attività culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e pertanto, ritenuto opportuno acquisire l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul bando emanato ai sensi dell'art. 1, comma 608, della legge n. 145 del 2018;

ACQUISITA, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 aprile 2019;

DECRETA:**Art. 1 – Selezione Pubblica**

1. È indetta una pubblica selezione al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande per l'anno 2019.
2. Sono oggetto di intervento finanziario, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 (un milione) i progetti connotati da qualità, da realizzarsi nell'anno 2019, anche in forma di festival, articolati su un numero minimo di due tra le seguenti attività:





Il Ministro per i beni e le attività culturali

- a) promozione e valorizzazione della produzione musicale amatoriale e sua salvaguardia;
- b) formazione e ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
- c) coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale;
- d) coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni:

Gli eventi di qualità dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte, con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

Art. 2 – Soggetti ammissibili a contributo e modalità di presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni, senza scopo di lucro, rappresentative dei settori interessati e le Istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo specifico della teoria e pratica della coralità e della musica popolare amatoriale, in possesso dei seguenti requisiti:

- previsione nell'atto costitutivo di finalità di promozione musicale corale e/o popolare amatoriale;
- svolgimento di attività musicale non professionistica da almeno cinque anni;
- sede legale e operativa in Italia;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.

2. Possono, altresì, presentare domanda di contributo anche le fondazioni e le associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l'educazione musicale nonché raggruppamenti tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito ma l'ente pubblico territoriale proponente deve, in tal caso, presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento.

3. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata, pena l'esclusione, entro le ore 14 del 5 luglio 2019, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla Direzione generale Spettacolo, sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione





Il Ministro per i beni e le attività culturali

tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica *on-line*.

4. La domanda di contributo firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'organismo, in cui quest'ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

b) sintetica presentazione dell'organismo proponente;

c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte secondo le finalità del presente decreto;

d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit;

e) in caso di raggruppamento di enti pubblici territoriali, dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento.

5. In ogni caso, non possono presentare domanda di contributo le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).

Art. 3 – Criteri di selezione e concessione dei contributi

1. La valutazione dei progetti è svolta da una Commissione nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali, composta da tre membri individuati dal Ministro per i beni e le attività culturali tra cui il presidente e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. I componenti sono scelti tra docenti universitari, ivi compresi i docenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) o esperti altamente qualificati in materia di musica corale e/o popolare amatoriale, o critici delle medesime materie e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:





Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

- a) di non avere in corso procedimenti penali;
- b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.

3. All'inizio di ogni seduta, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

4. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità.

5. La Commissione predispone una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo, espresso in punti (minimo 40 - massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto:

<u>Criteri di selezione</u>	<u>Punteggio attribuito</u>
Caratteristiche proprie del progetto connotato da qualità, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto e articolazione su almeno tre delle linee di attività ivi previste (formazione, ricerca, coinvolgimento dei giovani, inclusione sociale, promozione e valorizzazione, salvaguardia della tradizione, varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni)	Max 30 punti
Capacità di diffusione del progetto su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di un numero di Comuni superiore a quattro	Max 25 punti
Consistenza numerica dei complessi amatoriali coinvolti nel progetto	Max 15 punti





Il Ministro per i beni e le attività culturali

Attitudine al coinvolgimento del pubblico nel territorio	Max 15 punti
Congruità economica e coerenza delle voci di spesa e del costo complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica	Max 15 punti

La domanda si intende non positivamente valutata dalla Commissione qualora non consegua un punteggio superiore a 40 punti.

6. La graduatoria è comunicata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e pubblicata sul sito della Direzione generale Spettacolo.

7. Ai fini della concessione dei contributi è riconosciuta priorità alle associazioni, senza scopo di lucro, rappresentative dei settori interessati presenti in graduatoria e solo in caso di residua disponibilità finanziaria sono ammessi a finanziamento gli altri soggetti ammessi secondo l'ordine di graduatoria.

8. La concessione dei contributi, in linea con quanto stabilito dal comma 7 del presente decreto, è disposta con decreto del Direttore generale Spettacolo. Il contributo assegnato al singolo progetto è pari al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato al momento della domanda. Qualora, scorrendo la graduatoria, l'ultimo soggetto finanziabile non possa ottenere la copertura dell'intero deficit, con accordo del beneficiario, si può procedere, se possibile, al proporzionale ridimensionamento del progetto da finanziare, purché ciò non alteri in modo rilevante il punteggio.

Art.4 - Erogazione del contributo

1. Il progetto non deve comprendere attività finanziate nel 2019 ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. L'erogazione del contributo è disposta a conclusione delle attività indicate nel progetto, successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione e del rendiconto consuntivo del progetto annuale da trasmettersi entro le ore 14 del 12 marzo 2020, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione del rendiconto consuntivo entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.





Il Ministro per i beni e le attività culturali

3. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, i costi imputabili alle attività svolte nell'annualità 2019, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili.
4. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

Art 5 – Riduzioni e revoche del contributo

1. In sede di riscontro del rendiconto inviato dall'organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al preventivo.
3. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.

Art 6 – Disposizioni finali

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, per l'importo di 1 milione di euro, sarà finanziato, per l'anno 2019, sul capitolo 6629 del Ministero per i beni e le attività culturali.
 2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
 3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.
- Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, - 3 MAG. 2019

IL MINISTRO

